

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

Sentenza 27 novembre 2017, n. 820

Con tempestivo gravame, ritualmente notificato, la xxxx rappresentata e difesa dall'Avv. xxxxxxx, propone formale impugnazione avverso intimazione di pagamento 07020169003835781, notificata il 6.10.20J 6, di cui chiede l'annullamento con vittoria di spese.

L'esponente precisa, infatti, che l'atto opposto deriva da 24 cartelle di pagamento, asseritamente notificate il 26.2.2007, che però non ha mai in precedenza ricevute, ed eccepisce la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti richiamati; la nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica delle sottostanti cartelle al proprio indirizzo di residenza, con lesione del diritto di difesa; la lesione dell'iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché nullità delle sanzioni irrogate per intervenuta prescrizione ex art. 20, comma 3, D.Lgs 472/97; la nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 e, quindi, per intervenuta decadenza dal potere esattivo, poiché le cartelle di pagamento, quand'anche fosse dimostrato essere state notificate il 26.2.2007, riguardando imposte e tasse degli anni dal 1996 al 2000, sarebbero state notificate oltre il termine più ampio indicato dal citato art. 25 e cioè il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Si costituisce l'Agente della riscossione che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Commissione per sette cartelle inerenti pretese INPS ed INAIL, di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Sezione Lavoro.

Replica alle contestazioni della ricorrente, sostenendo che l'atto opposto è ampiamente motivato, che le cartelle sottese sono state debitamente notificate (allega a dimostrazione copia degli avvisi di ricevimento), che la prescrizione del diritto alla riscossione è decennale, che è inammissibile l'eccezione di decadenza dal potere esattivo, in quanto tardiva perché riferita alle cartelle che non sono state impugnate.

Chiede conferma della legittimità del proprio operato con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.

La ricorrente con memoria 30.6.2017 limita il ricorso alle cartelle di pagamento di competenza di questa Commissione, lamenta l'illegittimità della costituzione di Equitalia per violazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs 546/92 e contesta la produzione degli avvisi di ricevimento in copia e cioè privi di alcun valore probatorio.

Questo Collegio, all'udienza del 12.7.2017, "ritenuto pregiudiziale accertare la regolare notifica degli atti impugnati, alla luce del disconoscimento della produzione di relata in fotocopia da parte dell'Avv. xxxx", ha ordinato "ad Equitalia Servizi di Riscossione SPA, già Equitalia Centro Spa, ora Agenzia delle Entrate e Riscossione, difesa dall'Avv. xxxxx, di depositare entro il 30.9.2017 l'originale della notifica e/o copia conforme all'originale della notifica delle cartelle impugnate come da doc. 1 depositato agli atti" e ha rinviato all'udienza del 25. 10.2017 la trattazione della questione.

L'Agente della riscossione ha dato seguito tempestivamente alla suindicata disposizione e il 5.10.2017 ha depositato memoria e ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione riguardante l'inammissibile costituzione di Equitalia, avanzata per la prima volta con



memoria successiva al ricorso introduttivo, ribadendo le repliche alle contestazioni della ricorrente.

Esaurita la relazione, il Presidente ammette alla discussione i rappresentanti delle parti, che illustrano e ribadiscono le proprie tesi con la conseguente richiesta conclusiva.

L'Avv. xxxx esibisce in visione le due raccomandate notificate alla ricorrente, precisando che non è stata presentata querela di falso.

L'Avv. xxxxx contesta la memoria depositata da Equitalia, ad eccezione del primo motivo, precisando l'inammissibilità delle eccezioni riproposte perché tardive.

Successivamente, il Presidente dichiara chiusa la fase della discussione, invitando, poi, il Collegio a deliberare in camera di consiglio, il cui esito è la seguente decisione.

Osserva questa Commissione che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. d), del D.Lgs 24 settembre 2015 n.156 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l'art. 11 del D.Lgs 546/92 ora dopo aver, al primo comma, stabilito che "le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale", al secondo comma dispone che "l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli....." Nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" e che "stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato" ed al terzo comma aggiunge che "L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Per questo Collegio il significato della suindicata norma è che l'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata, cioè in persone dell'organo che ne ha la rappresentanza legale o di uno o più dei suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, ma non può farsi rappresentare da un soggetto esterno all'organizzazione, come, ad esempio, un avvocato iscritto al relativo albo professionale.

Dal che consegue la nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto dall'avvocato costituitosi quale suo procuratore, comprese le prove documentali, non possono essere ritenute valide.

Reputando assorbita ogni altra eventuale eccezione sollevata, il ricorso in esame deve essere accolto e compensate le spese di lite, attesa la particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Modena, visti gli artt. 35 e ss. Dlgs 31.12.1992 n. 546 e succ. mod.

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Spese compensate

